

## **ORDINANZA SINDACALE N. 15 / 2020**

**OGGETTO:** ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D.LGS. 267/2000 IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA COVID-19 - PROROGA DAL 4 MAGGIO 2020 AL 17 MAGGIO 2020, A SEGUITO DEL D.P.C.M 26 APRILE 2020, DELLE ORDINANZE SINDACALI NN. 6/2020, 7/2020, 8/2020, 9/2020, 10/2020, 11/2020 E 12/2020.

### **IL SINDACO**

#### **VISTI**

- il Decreto-Legge 23.02.2020, n. 6 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- i successivi il Decreto-Legge nn. 9/2020, 11/2020, 19/2020, 22/2020, 23/2020 e 28/2020 in parte già convertiti in Legge, tutti relativi alle ulteriori misure urgenti per il contenimento di detta epidemia;

#### **RICHIAMATI**

- il D.P.C.M. 23.02.2020 contenente “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il D.P.C.M. 25.02.2020 contenente “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il D.P.C.M. 01/03/2020 contenente “Misure urgenti di contenimento del contagio da COVID-19”;
- il D.P.C.M. 04.03.2020 contenente “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto- Legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
- il D.P.C.M. 08.03.2020 contenente “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto- Legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il D.P.C.M. 09.03.2020 contenente “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto- Legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
- il D.P.C.M. 11.03.2020 contenente Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020. Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure

urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

- il D.P.C.M. 1.04.2020, che ha prorogato dal 3 al 13 aprile l'efficacia dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dall'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti;

- il D.P.C.M. 10.04.2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19 che ha prorogato dal 13 aprile al 3 maggio l'efficacia dei provvedimenti restrittivi per garantire la salute pubblica;

- da ultimo il D.P.C.M. 26.04.2020, con il quale si dispongono nuove ed ulteriori misure per il contenimento dell'epidemia fino al 17 maggio 2020;

RICHIAMATE le precedenti Ordinanze Sindacali nn. 6/2020, 7/2020, 8/2020, 9/2020, 10/2020, 11/2020 e 12/2020, contenenti tra gli altri misure sostanzialmente assorbite da successivi provvedimenti statali e regionali più sopra citati;

Dato atto delle disposizioni del D.P.C.M. 26.04.2020, “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” in vigore dalla data del 3 maggio 2020 e fino al 17 maggio 2020;

## **ORDINA**

**di prorogare a partire dal 4 maggio 2020 e fino al 17 maggio 2020 incluso, tutte le misure adottate dalle ordinanze nn. 6/2020, 7/2020, 8/2020, 9/2020, 10/2020, 11/2020 e 12/2020, per le parti non incise e non superate dai provvedimenti statali e regionali, successivamente intervenuti.**

### **AUTORIZZA**

**la celebrazione dei matrimoni nel rispetto del divieto di assembramento, del distanziamento fisico di almeno 2 metri e con l'uso delle mascherine**

- Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

La presente ordinanza viene pubblicata all'albo pretorio.

Copia della presente ordinanza è trasmessa ai dirigenti ed a tutto il personale.

E' trasmessa altresì alla Locale Stazione dei Carabinieri, alla Polizia Locale ed alla Regione Emilia Romagna a ciascuno per quanto di competenza.

Il presente provvedimento decorre dalla data del 4 maggio 2020 e fino al 17 maggio 2020 incluso.

Li, 03/05/2020

IL SINDACO  
CONTI ISABELLA  
FIRMATO CON FIRMA DIGITALE  
ART. 21 DLGS N.82/2005